

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

GIACOMO VIGGIANI

**Il femminicidio come reato. Prassi applicative
e prospettive de iure condendo**

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
destinato a GenIUS 2019-2

Il femminicidio come reato. Prassi applicative e prospettive de iure condendo

Sommario

1. Introduzione – 2. Esercizi di politica criminale – 3. Segue: il femminicidio è reato? – 4. Dalla formula “mista” al crimine d’odio – 5. Conclusioni

Abstract

L’articolo mira a riflettere sulle modalità e sui limiti con cui il legislatore italiano ha affrontato il fenomeno della violenza contro le donne negli ultimi due decenni. Dopo una breve rassegna della legislazione esistente, il saggio verifica se e come il concetto di femminicidio trova o può trovare spazio all’interno del quadro giuridico presente o se, al contrario, è destinato a rimanere un semplice strumento d’analisi criminologica e sociologica.

The article aims at reflecting on the ways and the limits with which the Italian lawmaker has faced the phenomenon of violence against women in the last two decades. After a brief review of the legal tools available, the paper verifies if and how the concept of femicide finds or can find space within the existing legal framework or whether it is bound to remain a mere criminological and sociological tool.

1. Introduzione

Al momento dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, come è noto, il Codice penale era ancora strutturato su quello del 1930, il cui principale estensore era stato il mussoliniano Alfredo Rocco. Il processo di ammodernamento e l’abrogazione delle fattispecie più marcatamente fasciste – iniziato invero già nel periodo luogotenenziale –, che seguì all’instaurazione della nuova forma di governo, non impedì al contempo la sopravvivenza di convenzioni caduche e consuetudini indifendibili. Molte di esse, di diritto e di fatto, non riconoscevano né legittimavano la soggettività femminile, ma al contrario legittimavano la violenza perpetrata contro di essa¹. Non ha pertanto tutti i torti chi, discu-

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia.

¹ Basti citare, a titolo di esempio, l’art. 587, che riduceva enormemente la pena edittale per l’uomo che uccideva la moglie, figlia o sorella dopo averne scoperto l’illegittima relazione carnale (c.d. omicidio causa d’onore); o all’art. 544, che estinguereva il reato di violenza carnale laddove l’autore del reato avesse acconsentito a sposare la vittima (c.d. matrimonio riparatore); o ancora alla collocazione dei reati di violenza sessuale tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

tendo del “femminicidio”, come si usa oggi chiamare la manifestazione più estrema di questa violenza, lo definisce «una nuova parola per un’atavica barbarie»². Benché abbia radici socioculturali antiche e profonde, lo sviluppo teorico di questo concetto, come d’altronde il conio del vocabolo, è difatti recente, almeno nella più moderna accezione di omicidio doloso di una donna da parte di un uomo³. Il primo utilizzo in questo significato lo si deve alla criminologa statunitense Diana Russell⁴, che ne fece uso nella sua relazione di fronte alla Corte internazionale dei crimini contro le donne nel 1974, poi ripreso nell’indagine sulla violenza domestica e di appuntamento che Karen Stout⁵ svolse alla fine degli anni ‘80. È però solo nel 1990 che Russell e Caputi posero però l’accento sul femminicidio come fatto di origine sociale, definendolo come «the murder of women by men motivated by hatred, contempt, pleasure, or a sense of ownership of women» [L’uccisione di donne da parte di uomini per motivi legati all’odio, al disprezzo, al piacere o al senso di possesso sulle donne]⁶. Due anni più tardi, Russell e Radford limarono ancora di più il concetto come «the extreme end of a continuum of antifemale terror» [la manifestazione più estrema del terrorismo continuo contro le donne]⁷, di cui le mutilazioni genitali, le percosse e i maltrattamenti, le violenze sessuali, l’aborto selettivo dei feti femminili e via dicendo possono essere i prodromi. La concettualizzazione del termine subì un’ulteriore limatura nel 2001, quando Russell e Harnes sostituirono i termini “donne” e “uomini” con “maschi” e “femmine” per includervi anche l’uccisione di bambine o adolescenti, qualificandolo come «the killing of females by males because they are females» [l’uccisione di femmine da parte dei maschi perché femmine]⁸. Negli Stati Uniti il lemma verrà poi ancora ripreso da Fregoso e Bejarano e ridefinito come «the murders of women and girls founded in a gender power structure» [gli omicidi di donne e ragazze fondati in una struttura di potere di genere]⁹. Da mero crimine efferato contro una vittima di sesso femminile, il femminicidio va quindi progressivamente a identificare l’esito finale e tanatologico di atteggiamenti o pratiche sociali misogine messi in atto da uno o più uomini contro una donna.

In Italia il termine arriva per il tramite della lingua spagnola, dopo essere transitato in America Latina¹⁰, un contesto dove si è dimostrato essere uno strumento ermeneutico preziosissimo per riflet-

-
- 2 Così G. Atencio, *Feminicidio. De la categoría político jurídica a la justicia universal*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015, p. 15.
- 3 Il termine sembra infatti sia attestabile in ambito anglofono (*femicide*) già nella prima metà del XIX sec., sebbene in tutt’altro contesto. Si veda *The Oxford English Dictionary*, J. Simpson, E. Weiner (a cura di), London, Oxford University Press, 1989, p. 285. Il termine ricorre in particolare in J. Corry, *The Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century*, London, G. Kearsley, 1801.
- 4 Sui lavori del tribunale, si veda D.E.H. Russell, N. Van de Ven (a cura di), *Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal*, Calif, Les Femmes Pub, 1976.
- 5 K. Stout, *Intimate Femicide: A national demographic overview*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 1991, 6, 4, pp. 476-485.
- 6 J. Caputi, D.E.H. Russell, *Femicide: Speaking the Unspeakable*, in *The World of Women*, 1990, 1, 2, pp. 34-37, e in particolare p. 34.
- 7 J. Radford, D.E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing*, New York, 1992. p. 3. In senso adesivo, si veda C. Karadole, *Femminicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2012, 4, 1, pp. 16-38.
- 8 D.E.H. Russell, R. Harnes, *Femicide in Global Perspective*, New York, Teachers College Press, 2001, p. 177.
- 9 R. Fregoso, C. Bejarano, M. Lagarde, M. Olivera, *Terrorizing Women: Femicide in the Americas*, Durham, Duke University Press, 2010, p. 5.
- 10 Non a caso, infatti, il primo riconoscimento giuridico internazionale del femminicidio come problema sociale è arrivato dalla Corte interamericana per i diritti umani, che nella sentenza “Campo Algodonero” (*González y otras vs. México*, 16 novembre 2009), ha condannato proprio lo Stato messicano per non aver protetto tre giovani donne da una situazione di gra-

tere su alcuni episodi di veri e propri genocidi di donne (*melius*: genocidi¹¹) come quelli di Ciudad Juárez¹², in Messico. Secondo le costaricane Ana Carcedo e Monserrat Sagot, per esempio, per femminicidio si deve intendere «la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado mayoritariamente, por un sentido de posesión y control sobre las mujeres» [la forma più estrema di terrorismo sessista, per lo più motivata da un senso di possesso e controllo sulle donne]¹³. Per Julia Monárrez esso consiste invece in «toda violencia letal que ocasiona la muerte de la mujer por constreñimientos del género» [ogni forma di violenza letale che causa la morte delle donne a causa delle imposizioni di genere]¹⁴. Si tende, quindi, sempre più a individuare la causa del femminicidio non soltanto nell'agire criminoso dell'aggressore, ma in una cosmologia di regole di genere secondo cui le donne devono essere sottoposte al volere maschile, se necessario con l'uso della violenza.

L'arrivo in Italia del concetto di femminicidio, attraverso la traduzione dal castigliano, ha anche determinato la preferenza linguistica di femminicidio rispetto a femicidio, laddove quest'ultimo sarebbe forse la più diretta conversione dell'inglese *femicide* in italiano. In verità, anche in spagnolo la traduzione letterale sarebbe *femicidio* e non *feminicidio*. L'antropologa e sociologa messicana Marcela Lagarde¹⁵ ha tuttavia osservato come *femicidio* andrebbe a rappresentare – come d'altronde l'italiano femicidio – l'omologo al femminile di omicidio, di solito utilizzato indistintamente per vittime di entrambi i sessi. Potrebbe essere forse analiticamente utile distinguere gli omicidi a vittima maschile da

ve e strutturale discriminazione e violenza di genere. I paesi latinoamericani sono stati inoltre i primi ad aver introdotto nell'ordinamento la fattispecie penale di femminicidio, andando, talvolta, a identificare l'elemento soggettivo del reato nel movente di genere. A oggi, i paesi di questa area geografica che prevedono nel loro ordinamento una fattispecie di femminicidio, con peraltro amplissime differenze tecniche e di redazione tra l'una e l'altra, sono otto: Messico (2007), Guatemala (2008), El Salvador (2010), Nicaragua (2012), Costa Rica (2007), Perù (2011), Cile (2010), Bolivia (2013).

- 11 Faccio qui riferimento ad alcune proposte, rinvenibili nella letteratura, che cercano di distinguere la violenza esercitata contro la singola donna dalle pratiche sistematiche tese all'eliminazione delle donne come gruppo sociale, come per esempio l'aborto selettivo dei feti di sesso femminile. È questo il caso appunto di "genocidio", ma anche di "gendericidio", coniate sull'evidente modello del termine "genocidio". Per un approfondimento, si vedano M.A. Warren, *Gendercide. The implication of Sex Selection*, in *Bioethics*, 1987, 1, 1, pp. 100-111; D. Danna, *Genocidio. La violenza contro le donne nel mondo globale*, Milano, Elèuthera, 2007; F. Trapella, *Dal Genocidio al Ginocidio. Spunti per una riflessione sulla tutela della vittima secondo i tribunali penali internazionali*, in *Cassazione penale*, 2017, 57, 11, pp. 4211-4224. Di "guerra civile" parla invece P. Baiocchi, *Femminicidio o guerra civile? Se 120 donne l'anno vi sembrano poche*, in *Valori*, 2012, 12, 100, pp. 65-72.
- 12 Non si hanno dati certi sugli omicidi della città messicana. Tuttavia, secondo Amnesty International più di 370 donne e ragazze sono state uccise a Ciudad Juárez e nello stato di Chihuahua dal 1993 al 2005. Secondo la procura dello Stato, 270 donne sono state uccise nell'intero stato nel 2010, di cui 247 nella sola Ciudad Juárez. Per un approfondimento, si vedano J. Monárrez, *Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez*, Mexico, Porrúa, 2010; V. Ronquillo, *L'inferno di Ciudad Juárez. La strage di centinaia di donne al confine Messico-Usa*, Milano, Dalai Editore, 2006; L. Melgar, *Feminicidio en México: insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017.
- 13 A. Carcedo, S. Montserrat, *Femicidio en Costa Rica 1990-1999*, San Pedro, OPS, 2000.
- 14 J. Monárrez, *Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*, Ciudad de México, Porrúa, 2009, p. 40. Si vedano della stessa autrice anche: *Sistema socioeconómico y geo-referencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez. Análisis de la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención*, Ciudad de México, Porrúa, 2005; *Las víctimas del feminicidio juareense: mercancías sexualmente fetichizadas*, in *Fermentum*, 2006, 16, 46, pp. 429-445.
- 15 M. Lagarde, *Investigación sobre el feminicidio en el estado de Oaxaca*, Ciudad de México, El Parque, 2005, p. 103. Si veda della stessa autrice anche *Antropología, feminismo y política: Violencia feminicida y der echos humanos de las mujeres*, in *Retos teóricos y nuevas prácticas. XI Congreso de Antropología: retos teóricos y nuevas prácticas*, San Sebastián, Donostia, 2008, pp. 209-240.

quelli a vittima femminile, ma, secondo Lagarde, non renderebbe conto del *perché* quella donna viene privata della vita. Un esempio aiuterà a chiarire la differenza. Se una donna venisse uccisa durante una rapina a mano armata, si sarebbe di fronte a un omicidio (o, se si vuole, a un femicidio)¹⁶, perché la violenza sarebbe diretta solo occasionalmente e per ragioni contingenti nei confronti della donna; se invece venisse perseguitata e poi strangolata dal compagno che ha lasciato, ma che è incapace di lasciarla andare, si sarebbe di fronte a un femminicidio, perché espressione del ruolo sociale che l'ideologia patriarcale vorrebbe imporre alle donne per il solo fatto di essere donne. «No todas las formas de asesinarlas son iguales» [Non tutti i modi di uccidere sono uguali] scrive anche Monárrez¹⁷, perché, in un femminicidio, «no sólo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo» [non solo il corpo biologico della donna viene ucciso, ma anche il significato culturale che quel corpo rappresenta]¹⁸. Per semplicità e chiarezza, d'ora in poi si utilizzerà, facendo propria la lezione di Lagarde, femicidio per indicare il delitto di omicidio *sic et simpliciter* e femminicidio per descrivere l'omicidio di una donna con un movente di genere.

Ciò posto a titolo di brevissimo inquadramento concettuale, questo contributo si propone di riflettere sui modi e i limiti con cui il legislatore italiano ha affrontato il fenomeno della violenza contro le donne nelle ultime due decadi. In particolare, dopo una breve rassegna degli strumenti normativi disponibili, si intende verificare se e come il concetto di femminicidio trovi o possa trovare spazio all'interno dei contenitori giuridici vigenti o se invece sia destinato a rimanere un seppur utile strumento euristico criminologico e sociologico.

2. Esercizi di politica criminale

Grazie alla spinta propulsiva di alcuni impegni assunti in sede internazionale e sovranazionale¹⁹, seppur con imperdonabile ritardo, anche il nomoteta italiano è stato investito da una rinnovata percezione della gravità e diffusività del fenomeno della violenza contro le donne a partire dagli anni '2000. E forse non a caso: secondo l'Accademia della Crusca, il vocabolo femminicidio fa la sua comparsa pro-

¹⁶ Lascio da canto la questione se la parola omicidio debba essere accompagnata da quella di femicidio o se addirittura omicidio debba essere sostituito con "umanicidio" nel vocabolario giuridico.

¹⁷ J. Monárrez, *Trama de una injusticia. Femicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*, cit., p. 40.

¹⁸ J. Monárrez, *Las víctimas del feminicidio juareense: mercancías sexualmente fetichizadas*, cit., p. 431.

¹⁹ Nel 1981 la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne rubricò la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani, una posizione ribadita nel 1993 nella Dichiarazione di Vienna. Nel 1995, in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (c.d. Conferenza di Pechino), l'Organizzazione delle Nazioni Unite definì la violenza contro le donne come «qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verificano in pubblico o in privato». Si vedano anche, *ex multis*: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950), la Carta sociale europea (1961, riveduta nel 1996), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005), le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000).

prio nel 2001²⁰, anche se rimane per alcuni anni confinato a specifici settori dottrinali²¹. Il vocabolario Gradiat lo registra invece tra i neologismi solo dal 2007, il Devoto-Oli dal 2009, mentre Treccani lo inserisce a partire dal 2012. A livello mediatico, la parola è stata però rilanciata dalla Unione delle Donne Italiane (in sigla UDI²²) già nel 2006 e poi adottata in maniera crescente dal linguaggio giornalistico²³ a seguito dal movimento Se Non Ora Quando nel 2011²⁴ e della Convenzione No More²⁵ contro la violenza sulle donne nel 2013²⁶. Alla diffusione del termine, soprattutto negli ambienti più politici, ha contribuito anche il Rapporto Ombra²⁷ sull'implementazione in Italia della Convenzione per l'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne (in sigla CEDAW)²⁸ e soprattutto le osservazioni al Governo italiano che ne sono seguite da parte del Comitato CEDAW vero e proprio²⁹. In risposta, il Governo, o meglio gli Esecutivi che si sono susseguiti attraverso le legislature, hanno di volta in volta introdotto nell'ordinamento nuovi strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Negli ultimi venti anni le riforme in materia sono state anzi talmente varie e numerose (forse troppo...) che la loro piena ricognizione potrebbe meritare un contributo a parte. In questa sede ci si limiterà invece a riepilogare quelle più importanti ai fini dell'analisi e senza avanzare pretese

- 20 Si veda su questo <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/femminicidio-perch-parola>.
- 21 L. Pleuteri, I. Merzagora Betsos, *Il femminicidio. Vittime di omicidio di genere femminile a Milano e provincia negli anni 1990/2002*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2004, 15, 3, pp. 401-443; B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008 e *Femicide e Femminicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche*, in *Studi sulla Questione Criminale*, 2008, 2, pp. 127-148. Per un contributo più recente, si veda invece A. Alvazzi del Frate, M. Nowak, *Il femminicidio da una prospettiva globale*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2013, 7, 3, pp. 187-191.
- 22 M. Michetti, M. Repetto, L. Viviani, *UDI: un laboratorio di politica delle donne. Idee e materiali per una storia*, Roma, Rubbettino, 1998.
23. Per un approfondimento, si vedano: S. Abis P. Orrù, *Il femminicidio nella stampa italiana: un'indagine linguistica*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2016, 3, pp. 18-33; P. Lalli, C. Gius, *Raccontare il femminicidio: semplice cronaca o nuove responsabilità?*, in *Comunicazionepuntodoc*, 2016, 15, pp. 127-144; E. Giomi, *Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana*, in *Problemi dell'informazione*, 2015, 3, pp. 549-574; A. Pramstrahler, *Il femminicidio in Italia: tra mancanza di statistiche ufficiali e impatto mediatico*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2015, 2, pp. 144-148; C. Gamberi, *L'alfabeto della violenza. Lo spettacolo Doppio Taglio e le rappresentazioni del femminicidio nei media italiani*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2015, 2, pp. 149-165; S. Abis, P. Orrù, *Il femminicidio nella stampa italiana: un'indagine linguistica*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2016, 3, pp. 18-33.
- 24 Si veda su questo G. Parmigiani, *Femminicidio and the emergence of a "community of sense" in contemporary Italy*, in *Modern Italy*, 2018, 23, 1, pp. 19-34.
- 25 Per un approfondimento, si veda V. Tola, *La Convenzione No More contro la violenza sulle donne-femminicidio*, in *Inchiesta*, 2012, 42, 178, pp. 34-39.
- 26 Non sono comunque mancate resistenze all'introduzione del termine. E. Lo Monte, *Repetita (non) iuvant: una riflessione "a caldo" sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di "femminicidio"*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p. 4, parla per esempio di «brutto neologismo che evoca una dimensione senza anima, meno completa, rispetto al più nobile e ricco termine "donna"».
- 27 Il Rapporto Ombra è stato elaborato dalla Piattaforma italiana "CEDAW Lavori in Corsa".
- 28 La Convenzione è stata resa esecutiva con l. 14 marzo 1985, n. 132.
- 29 Quest'ultimo ha infatti rilevato come nel nostro paese permangano sacche di prevaricazione maschilista e di pratiche misogine e che l'elevato numero di femminicidi può denotare il fallimento delle istituzioni nel proteggere adeguatamente ed efficacemente le donne che sono vittime di abusi. Si veda su questo anche P. De Pasquali, F. Piacenti, *Il femminicidio in Italia nel periodo 2000-2012*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2014, 8, 3, pp. 181-192.

di esaustività.

Gli sforzi legislativi sono stati diretti a innovare sia profili sostanziali che di rito. Sotto il primo profilo, può forse essere utile distinguere tra l'introduzione di nuove fattispecie, da un lato, e l'aggiornamento di quelle già esistenti, dall'altro. Nella prima categoria ricade certamente una particolare declinazione di lesioni personali dolose che si è voluto individuare con l'art. 583-bis, ossia le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili³⁰. Si tratta di una figura delittuosa pensata in funzione simbolico-espressiva, che va punire l'autore con la reclusione da quattro a dodici anni³¹ – aumentata di un terzo nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di un minore –, adottando pertanto una disciplina molto più penalizzante rispetto a quella prevista nelle ipotesi di generiche lesioni volontarie ex artt. 582-583 c.p.

Larga eco mediatica ha poi avuto l'introduzione, già nel 2009³², dell'art. 612-bis, volto a sanzionare le minacce e le molestie reiterate tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero alterare le abitudini di vita (c.d. atti persecutori o *stalking*). La nuova fattispecie è stata accolta tiepidamente dalla dottrina specialistica³³, che ha parlato di "guazzabuglio normativo"³⁴, fino a evocare finanche l'incostituzionalità³⁵, ma che era da tempo richiesta a gran voce dalle vittime³⁶. La lettera originaria dell'articolo prevedeva una maggiorazione della pena solo se il fatto fosse stato commesso dal coniuge separato o divorziato e quindi contemplava solo le fattispecie successive all'udienza

30 La nuova figura delittuosa è stata introdotta dall'art. 6, comma 1, l. 9 gennaio 2006, n. 7. Per un approfondimento sul tema, si vedano L. Bellucci, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, 28, pp. 1-19; C. Pecorella, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, 54, 2, pp. 853-866; S. Matergia, *Le mutilazioni genitali femminili: profili di diritto costituzionale*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2010, 1, pp. 105-125; R. Rensi, B. Gualcio, C. Barbieri, *Le mutilazioni genitali femminili: alcune riflessioni sulla tutela delle vittime*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2009, 3, 3, pp. 413-432; A. Kustermann, A. Piga, A. Gentilomo, *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2008, 30, 1, pp. 13-33; S. Zaami, E. Marinelli, *Le mutilazioni genitali femminili: riflessioni sulla legge e considerazioni medico-legali*, in *Zacchia*, 2008, 81, 3, pp. 249-272; G. Brunelli, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quaderni costituzionali*, 2007, 27, 3, pp. 567-580; M. Paganelli, F. Ventura, *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2004, 15, 3, pp. 453-468; T. Pitch, *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in *Questione giustizia*, 2001, 3, pp. 502-511.

31 Il professionista sanitario che si presta alla pratica ablativa è inoltre soggetto alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.

32 Ad opera dall'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

33 Art. 612-bis c.p.

34 E. Lo Monte, *Una nuova figura criminosa: lo stalking (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile "guazzabuglio normativo"*, in *L'Indice penale*, 2010, 13, 2, pp. 479-508;

35 Si ricordi, inoltre, che con sentenza del 11 giugno 2014, n. 172, la Corte costituzionale ha fornito alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di atti persecutori.

36 Fino al 2009, gli atti persecutori venivano infatti inquadrati nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie, tutte fattispecie spesso inadeguate a fornire una tutela adeguata alla vittima. Così, per esempio, A. Sorgato, *Stalking: i reati del c.d. molestatore assillante in attesa di norma ad hoc*, in *Il merito*, 2008, 6, 10, pp. 59-64; R. Riggio, *Violenza di genere e stalking: nuove forme di abusi sulle donne*, in *Archivio penale*, 2008, 3, pp. 213-224; F. Resta, *"Stalking". Ragioni e limiti di un dibattito*, in *Studi sulla questione criminale*, 2008, 3, 2, pp. 79-98; F. Resta, *Il delitto di stalking. Verso un nuovo habeas corpus per la donna?*, in *Giurisprudenza di merito*, 2009, 41, 7, pp. 1921-1930; S. van der Aa, *Lo stalking quale forma di violenza (domestica) contro le donne: due ipotesi di genere?*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2012, 6, 3, pp. 174-187.

presidenziale ex art. 708 c.c. Nel 2013, la c.d. legge contro il femminicidio³⁷, ha invece esteso l'ambito di applicabilità dell'aggravante alle persone ancora legate dal vincolo di coniugio o separate solo di fatto, nonché al fatto commesso tramite strumenti telematici e informatici (c.d. *cyberstalking*)³⁸. Nel 2017³⁹ si è poi andati a escludere che l'autore del delitto di atti persecutori possa estinguere il reato tramite condotte riparatorie ex 162-ter c.p. Da ultimo, nel 2019⁴⁰, il legislatore ha aumentato l'entità della pena comminabile, portandola da 6 mesi a 5 anni a da 1 anno a 6 anni e mezzo.

Fin dal suo esordio, il delitto di atti persecutori è stato inoltre accompagnato da un provvedimento amministrativo (c.d. ammonimento) – antecedente alla denuncia/querela – su richiesta della persona offesa e di competenza del Questore⁴¹. Pensato per offrire una possibilità in più per la vittima che vuole raggiungere una soluzione “bonaria” della vicenda, ha anche avuto importanti effetti deflattivi sulla giustizia penale, vista la sua funzione avanzata di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionabili⁴². In tempi più recenti, l'ammonimento è stato esteso alle condotte di “violenza domesti-

³⁷ D.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94. Per alcuni commenti, spesso di taglio critico, si vedano: F. Trapella, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017; G. Pavich, *Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015; L. Pistorelli, *Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province)*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; F. Mariucci, *La tutela del coniuge e del convivente nei reati di maltrattamenti e di stalking all'indomani della legge sul c.d. femminicidio: tra principio di “ne bis in idem” ed istanze protezionistiche dei soggetti deboli all'interno del contesto familiare*, in *Rivista penale*, 2016, 142, 4, pp. 299-303; F. Mariucci, *La tutela della donna nelle relazioni di coppia: tra femminicidio e violenza di genere*, in *Rivista penale*, 2016, 142, 11, pp. 945-950; P. Donadi, *I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio*, in *Sociologia del diritto*, 2015, 42, 1, pp. 103-120; F. Bartolini, *Considerazioni su alcune delle misure anti-violenza contenute nella L. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e “femminicidio”*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2014, 25, 1, pp. 1-7; E. Buccoliero, *Femminicidio. Una legge imperfetta, ma che rende le donne meno ricattabili e i minori meno invisibili*, in *Minori giustizia*, 2014, 1, pp. 153-158; P. Pittaro, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 7, pp. 715-725; F. Occhiogrosso, *La legge sul femminicidio: un'occasione mancata*, in *Minori giustizia*, 2014, 1, pp. 148-152; F. Bartolini, *Considerazioni su alcune delle misure anti-violenza contenute nella L. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e “femminicidio”*, in *Rivista penale*, 2013, 139, 12, pp. 1203-1209; G. Costa, *Contro il femminicidio: una legge dello Stato, un impegno per la società*, in *Aggiornamenti sociali*, 2013, 64, 11, pp. 717-724; A. Di Florio, T. Coccoluto, *Femminicidio: analisi, metodologia e intervento in ambito giudiziario*, in *Questione giustizia*, 2013, 1, pp. 219-229.

³⁸ Art. 1-bis, comma 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94

³⁹ Art. 1, l. 4 dicembre 2017, n. 172.

⁴⁰ Art. 9, comma 3, l. 19 luglio 2019, n. 69.

⁴¹ Art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Più in dettaglio, il Questore ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, contestualmente invitandolo a porre fine al comportamento persecutorio nei confronti della vittima.

⁴² La misura dell'ammonimento, seppur di natura preventiva, ha a ben vedere importanti effetti sanzionatori, qualora, infatti, l'ammonito insista nella propria condotta persecutoria, andrà incontro a un aumento della pena e alla procedibilità d'ufficio del delitto. Per un approfondimento, si vedano A. Pitino, *L'ammonimento amministrativo in caso di stalking e di violenza domestica. Profili teorici e giurisprudenziali*, in *Diritto pubblico*, 2017, 2, pp. 399-428; M. D'arienzo, *La prevenzione del reato di stalking. Limiti all'esercizio del potere di ammonimento orale: il sindacato giurisdizionale ed i poteri istruttori del giudice amministrativo*, in *Giurisprudenza italiana*, 2012, 22, pp. 2421-2426; M. Sinisi, *La rilevanza “amministrativa” della condotta di Stalking: il potere di ammonimento del questore. Brevi riflessioni in punto di giurisdizione, di istruzione probatoria e di provvedimenti aventi ca-*

ca”, intendendosi con essa «uno o più atti, gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia»⁴³, sulla falsariga della definizione data dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul)⁴⁴. Si tratta, in particolare, dei reati di lesioni personali (con prognosi non superiore ai venti giorni) e percosse, considerati entrambi prodromici di più gravi ipotesi criminose. Va però osservato che, mentre nei casi di atti persecutori è la vittima che può richiedere l’adozione dell’ammonimento in alternativa alla denuncia/querela, nei confronti degli episodi di violenza domestica l’attivazione dell’ammonimento prescinde dalla volontà della persona offesa. La procedura scatta infatti d’ufficio su segnalazione, benché non anonima, ma di cui è garantita comunque la segretezza delle generalità del segnalante.

Con la riforma del 2019 sono state poi introdotte quattro nuove figure delittuose: l’art. 387-bis a sanzione della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa⁴⁵; l’art. 558-bis in materia di costrizione o induzione al matrimonio⁴⁶; l’art. 612-ter sanzionante la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. *revenge porn*)⁴⁷; infine, l’art. 583-quinquies in materia di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso⁴⁸.

Una figura delittuosa già esistente, ma che è stata oggetto di ripetute interposizioni legislative è quella di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex 572 c.p., che ha subito una prima modifica nel

rattere cautelare, in *Diritto e processo amministrativo*, 2012, 6, 4, pp. 1417-1460; F. Tribisonna, *Brevi riflessioni sul nuovo istituto dell’ammonimento del questore: pericolosa commistione fra la fase amministrativa e quella penale*, *Rivista giuridica sarda*, 2010, 25, 2, pp. 426-438.

⁴³ Art. 3, l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁴⁴ Art. 3, lett. b. La Convenzione rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante per le attività di contrasto al fenomeno in ambito europeo e la sua ratifica impegna gli Stati a mettere in atto alcuni interventi di natura penale e processuale penale per garantire la repressione di ogni forma di violenza e il sostegno alle vittime. Gli artt. 29-48, in particolare, prevedono quattro aree di intervento e relative misure specifiche: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli e politiche integrate. Per un approfondimento dottrinale sulla Convenzione di Istanbul, si vedano P. Parolari, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 2014, 14, pp. 859-890; F. Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, 11, 1, pp. 51-76; R. Senigaglia, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare*, in *Rivista di diritto privato*, 2015, 20, 1, pp. 111-150; L. Delfini, C. Flick, *Donne e diritti umani. La Convenzione di Istanbul tra azioni passate e proposte future (Prima parte)*, in *Cultura e diritti*, 2013, 2, 1, pp. 85-94; C. Andreuccioli, P.A. Lacorte, *Donne e diritti umani. La Convenzione di Istanbul tra azioni passate e proposte future. Parte seconda*, in *Cultura e diritti*, 2013, 2, 2, pp. 71-79; G. Battarino, *Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; A. Di Stefano, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012.

⁴⁵ Art. 4, l. 19 luglio 2019, n. 69.

⁴⁶ Art. 7, l. 19 luglio 2019, n. 69. Per un commento, si veda G. Pepè, *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?* in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019.

⁴⁷ Art. 10, l. 19 luglio 2019, n. 69. Per un approfondimento, si veda G.M. Caletti, *“Revenge porn”. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace?*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019.

⁴⁸ Art. 12, l. 19 luglio 2019, n. 69.

2012⁴⁹. Oltre alla novella della rubrica, che prima recitava “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, si è esteso il novero delle vittime del reato di maltrattamenti alla persona convivente⁵⁰, si sono raddoppiati i termini di prescrizione⁵¹ e infine si è introdotta una circostanza aggravante speciale laddove il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici⁵². Solo un anno più tardi, quest’ultima aggravante è stata tuttavia abrogata, sebbene contestualmente recuperata tra le aggravanti comuni con l’estensione ai minori di anni diciotto e l’aggiunta della donna in stato di gravidanza⁵³. Nel 2019⁵⁴ si è però deciso di ripristinare l’aggravante speciale, allargando stavolta il novero delle vittime alle persone con disabilità e inasprendo la pena edittale da 2 a 6 anni da 3 a 7 anni.

Quanto alle figure delittuose già esistenti, alcuni ritocchi sono stati apportati innanzitutto al delitto di omicidio. Ne sono state modificate le circostanze aggravanti *ex art. 576*, comma 5⁵⁵, arrivando a comminare l’ergastolo in concomitanza con altri reati quali ancora i maltrattamenti e la violenza sessuale, ma anche la prostituzione minorile e agli atti sessuali con minorenni, nonché gli atti persecutori. Il successivo intervento legislativo⁵⁶ ha invece riguardato la circostanza aggravante *ex art. 577*, comma 1, estendendone il campo d’applicazione alla parte dell’unione civile e alla persona convivente.

Quanto al delitto di violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.*, nel 2013⁵⁷ il legislatore ha esteso il sistema delle circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. a due nuove categorie di vittime: la donna in stato di gravidanza e la persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Nel 2017⁵⁸ ha poi stabilito che il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno

49 Art. 4, comma 1, l. 1° ottobre 2012, n. 172, di attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote). Per un commento generale, si vedano A. Mari, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della convenzione di Lanzarote*, in *Cassazione Penale*, 2012, 52, 12, pp. 3956-3964 e S.M.D. Tigano, *Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall’introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, 1, pp. 350-375.

50 Art. 572 c.p. Per un commento critico, si veda F. Resta, *Stalking in famiglia? Sovrapposizione e differenze tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia*, in *Giurisprudenza di merito*, 2012, 44, 9, pp. 1915-1928.

51 Art. 157, comma 6, c.p.

52 Art. 572, comma 2, c.p.

53 Si tratta dell’art. 61, n. 11, quinquies c.p. così novellata dall’art. 1, comma 1-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119. La circostanza aggravante si applica ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel caso di maltrattamenti. Si è dato così seguito all’art. 46, lett. C-D, della Convenzione di Istanbul, che raccomandava gli Stati firmatari a prevedere un’aggravante per l’aver commesso l’evento delittuoso ai danni di un bambino o in sua presenza (c.d. violenza assistita), nonché di specificare un’ipotesi particolare di vittima che si trovi in circostanze di particolare vulnerabilità. Il fenomeno della violenza assistita era già stato peraltro sotto la lente della giurisprudenza, con specifico riferimento proprio al delitto di maltrattamenti, come si evince da Corte di Cassazione, sentenza del 22 novembre 2010, n. 231. Per un commento recente, si veda D. Falcinelli, *La “violenza assistita” nel linguaggio del diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall’art. 61 n. 11 quinquies c.p.*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017, 60, 1, pp. 173-197.

54 Art. 9, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69

55 Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38 e di nuovo dall’art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

56 Art. 2, l. 11 gennaio 2018, n. 4.

57 Art. 1, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

58 Art. 1, comma 10, l. 23 giugno 2017, n. 103.

di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata intentata già in precedenza⁵⁹. Già qualche anno prima⁶⁰ se ne erano inoltre raddoppiati i termini di prescrizione⁶¹.

Per quanto riguarda le novelle in campo processuale, va senza dubbio segnalata la modifica del regime di irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nel 2013⁶², con alcune differenze tra decreto-legge e legge di conversione. Nella prima versione si era infatti prevista un'irrevocabilità piena della querela, che da un lato era strumentale a proteggere la donna dalle coartazioni del querelato, ma, dall'altro, finiva per espropriarla della scelta se proseguire o meno il processo. In fase di conversione, il *conditor iuris* ha quindi preferito edulcorare la novella, permettendo la remissione processuale della querela *ex art. 340 c.p.p.*

Provvedimenti sono stati presi anche in merito alle misure precautelari, cautelari e finanche in sede dibattimentale. Per quanto riguarda le prime, sempre nel 2013 si è novellato l'art. 380, comma 2, lett. 1-ter, estendendo l'arresto *in flagrante delicto* ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e agli atti persecutori⁶³. Quanto alle misure cautelari e assimilabili, il legislatore aveva introdotto gli artt. 342-bis e 342-ter c.c., in tema di c.d. ordini di protezione a vantaggio del coniuge o del convivente del soggetto maltrattante a partire dal 2001⁶⁴. La durata dell'ordine di protezione è stata però portata da sei mesi ad un anno nel 2009⁶⁵. Con lo stesso intervento normativo⁶⁶, si è anche prevista la nuova misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa *ex art. 282-ter c.p.p.*, volta a prevenire, *inter alia*, la consumazione del reato di atti persecutori. Già nel 2001⁶⁷ si era però istituita la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare *ex art. 282-bis c.p.p.*, novellata poi nel 2013⁶⁸ per estenderne l'applicabilità ai delitti di lesioni personali non colpose e alla minaccia grave o aggravata, anche in deroga ai limiti di pena *ex art. 280 c.p.p.*, perché considerati anch'essi prodromici a più gravi ipotesi criminose.

Il legislatore ha proseguito ancora nel 2014⁶⁹, escludendo dal divieto di disposizione di custodia

⁵⁹ Art. 158, comma 3, c.p. Con questa novella il legislatore dà attuazione a una prescrizione della Convenzione di Istanbul rimasta fuori dall'intervento del 2013. L'art. 58 della Convenzione stabilisce infatti che «le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età».

⁶⁰ Art. 4, comma 1, lett. a, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

⁶¹ Art. 157, comma 6, c.p., modificato per opera del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁶² Si tratta ancora del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁶³ Art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119. In tale frangente, è data inoltre facoltà alla polizia giudiziaria *ex art. 384-bis*, previa autorizzazione del pubblico ministero, di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con in più il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Tale misura precautelare dà seguito all'art. 52 della Convenzione di Istanbul, che fa riferimento a situazioni di pericolo immediato e alla necessità di dare priorità alla sicurezza delle vittime.

⁶⁴ Si tratta della l. 4 aprile 2001, n. 154,

⁶⁵ Art. 10, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

⁶⁶ Art. 9, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.

⁶⁷ Art. 1, comma 2, l. 4 aprile 2001, n. 154.

⁶⁸ All'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁶⁹ Art. 8, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 117.

cautelare ex art. 275, comma 2-bis, c.p.p. i delitti di maltrattamenti e atti persecutori. Nel 2017⁷⁰ ha poi esteso agli indiziati del reato di atti persecutori talune misure di prevenzione patrimoniale, come il sequestro e la confisca dei beni, oltre a prevedere per gli stessi indiziati la possibilità della misura di controllo del c.d. braccialetto elettronico⁷¹, poi successivamente ampliata fino a ricomprendervi i soggetti presunti maltrattanti⁷².

Nel 2013, al fine di porre la persona offesa nelle condizioni di approntare le necessarie tutele, si è invece posto a carico dell'indagato/imputato l'obbligo di notifica a quest'ultima o a un suo difensore della richiesta di revoca o sostituzione delle misure di cui agli artt. 282-bis e ter – allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa –, pena l'inammissibilità dell'istanza⁷³. Non solo: si è anche previsto che, per il delitto di maltrattamenti, l'avviso della richiesta di archiviazione sia sempre notificato alla persona offesa⁷⁴ e si è elevato il termine per presentare opposizione da dieci a venti giorni⁷⁵, poi ulteriormente aumentato a trenta nel 2017⁷⁶.

In tempi recentissimi il Parlamento ha inoltre dato il via libera al c.d. Codice Rosso⁷⁷. La novella, che ha interessato l'art. 362, comma, 1-ter, c.p.p., ha accelerato l'avvio del procedimento penale per alcuni dei reati già citati – es. maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale – al fine di tutelare più prontamente le vittime e disporre immantinentemente eventuali provvedimenti di protezione. In virtù della riforma, infatti, il pubblico ministero è chiamato ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, derogabili solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Da ultimo non può non essere citato il D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che ha tracciato un nuovo statuto per la vittima di reato e dei suoi diritti all'interno del procedimento penale⁷⁸. Nel dare attuazione alla Direttiva, il legislatore ha modificato otto articoli del codice di procedura penale⁷⁹, ha creato *ex novo* quattro articoli nel Codice penale⁸⁰, nonché due norme di attuazione⁸¹. Un primo adeguamento dell'ordinamento interno è stato reso necessario a partire dalla stessa definizione di "vittima di reato", visto che la nozione europea include sia la persona offesa che i suoi familiari, compresi i conviventi delle famiglie di fatto. Tra le tante novità possono poi essere segnalate, per quel che qui più rileva, il nuovo articolo 90-ter c.p.p., il quale dispone che, nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alle persone, sia data immediata comunicazione alla persona offesa – ove ne abbia fatto

70 Art. 16, comma 1, lett. a, l. 17 ottobre 2017, n. 161.

71 Art. 1, comma 1, lett. d, l. 17 ottobre 2017, n. 161.

72 Art. 9, comma 4, l. 19 luglio 2019, n. 69.

73 Art. 2, comma 1, lett. b, n. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

74 Art. 2, comma 1, lett. g, n. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

75 Le due previsioni danno applicazione all'art. 56 della Convenzione di Istanbul.

76 Comma così modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103.

77 Art. 2, l. 19 luglio 2019, n. 69.

78 Per una panoramica completa e dettagliata del processo penale dopo la Direttiva 2012/29/UE, si rimanda a H. Belluta, *Il processo penale al tempo della vittima*, Torino, Giappichelli, 2019.

79 Artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.

80 Artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.

81 Artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.

richiesta – dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione di misura di sicurezza detentiva ovvero della sottrazione del condannato all'esecuzione di misura di sicurezza detentiva; e il nuovo articolo 90-quater c.p.p., che ha introdotto i parametri valutativi⁸² per verificare la condizione di “particolare vulnerabilità” della persona offesa, dalla quale discendono, se accertata, una serie di meccanismi tutelanti all'interno del processo⁸³.

3. Segue: il femminicidio è reato?

Risulta facilmente evidente come la rassegna normativa che si è appena tracciata si caratterizzi per un'ipertrofia incriminatrice-repressiva, sebbene spesso in funzione meramente simbolico-espressiva, unitamente al ripetuto ampliamento delle possibilità di irrogare misure *ante o praeter delictum* e dunque dell'ambito del penalmente rilevante. Una panoplia di provvedimenti che farebbe pensare che l'Italia stia vivendo da due decenni una situazione emergenziale in tema di violenza contro le donne. Certo, il problema esiste e persiste, ma non è chiaro se si sia davanti a un effettivo aumento del tasso di misoginia o, più semplicemente, alla maggiore emersione di comportamenti antisociali già presenti e radicati nel tessuto sociale. Misurare la precisa entità della violenza contro le donne è difatti un'attività molto complessa, sia per i contorni sfumati del fenomeno – molteplici possono essere le tipologie di violenza e vessazione subite dalla vittima – che per la conseguente difficoltà di lettura e interpretazione dei dati statistici disponibili. Per esempio, il Ministero dell'Interno può fornire i dati relativi al numero di denunce presentate⁸⁴, il dicastero della Giustizia quelli relativi al numero dei processi in corso o del numero di condanne⁸⁵, mentre il Ministero della Salute i numeri di quante donne accedono ai centri antiviolenza o ai servizi dei presidi sanitari; nessuno dei tre, però, può dirsi completamente rappresentativo dell'entità del fenomeno, né se lo sia per eccesso o per difetto. Ne consegue che la maggiore o minore incidenza della violenza può subire sensibili variazioni a seconda

⁸² Tale condizione deve essere desunta, «oltre che dall'età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede», nonché «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

⁸³ Al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria, sarà infatti possibile, per esempio, rendere la prova testimoniale attraverso modalità protette o individuare modalità di protezione della vittima che impediscano interferenze esterne e contatti con l'autore del reato.

⁸⁴ Nel 2017, il dicastero dell'Interno ha inviato al Parlamento la *Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*, con dati relativi al 2013, 2014 e 2015. I femicidi seguono un andamento decrescente nel corso del triennio, dal 35,71% del 2013, al 31,34% del 2014, fino 30,06% del 2015. In controtendenza il numero donne vittime di reati quali atti persecutori, maltrattamenti e violenza sessuale, di cui si registra un aumento nel 2015.

⁸⁵ Nel 2014, il Ministero della Giustizia ha pubblicato un'indagine campionaria sul reato di cui all'art. 612-bis del Codice penale *Stalking*. *Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado* Basata sull'analisi della documentazione relativa ai procedimenti definiti negli anni 2011-2012 presso 14 sedi di tribunale, la ricerca ha evidenziato come 91,1% dei reati di atti persecutori sia commesso da uomini contro donne per “ricomporre il rapporto” (30,4%), per “gelosia” (11,1%) o dalla “ossessione sessuale o psicologica” (3,3%). Nel 2017 lo stesso dicastero ha pubblicato *Femminicidio in Italia. Inchiesta statistica (2010-2016)*, da cui è emerso che i femminicidi sono circa 150 ogni anno, di cui il 75% nell'ambito familiare.

dell'istituzione che compie la rilevazione, nonché dei criteri di classificazione seguiti⁸⁶. Senza contare l'estrema difficoltà di misurare la violenza sommersa e mai denunciata, a cui si cerca, invero malamente, di sopperire tramite saltuarie⁸⁷ indagini campionarie dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)⁸⁸.

Ciononostante, lo strumentario della politica criminale si è dimostrato negli ultimi anni un contenitore resistentissimo dei *cahiers de doléances* della popolazione, ma, allo stesso tempo, anche lo specchio di una realtà esasperata. Il messaggio allarmante ceduto dai media, attraverso un susseguirsi talvolta parossistico di notizie di cronaca nera, ha infatti contribuito a ingenerare nella cittadinanza la percezione di un'*escalation* drammatica della violenza⁸⁹ e la sensazione di vivere in una perenne emergenza⁹⁰. Alle richieste di maggiore sicurezza che ne hanno fatto naturalmente da *pendant*, i partiti hanno risposto con susseguirsi frenetico e talvolta schizofrenico di innovazioni penalistiche e processual-penalistiche, la cui maglia composita non impedisce però di individuare un *fil rouge*: la speranza di capitalizzare nuovi consensi tramite l'ormai noto "affare-sicurezza". Lo si può evincere in modo palmaro dall'*occasio legis* c.d. legge contro il femminicidio del 2013, già ampiamente richiamata, e che viene esplicitata nella premessa al testo vero e proprio:

"il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica".

È fatto manifesto, dunque, che è l'allarme sociale, seguito all'amplificazione mediatica di alcune violenze efferate, che motiva il Governo a legiferare più che il carattere immantinentemente delle misure opzionate. Proseguendo lungo questo crinale, in questo come molti altri casi si è così finito per piegare le ragioni del diritto alla spettacolarizzazione della giustizia, facendo oltretutto della decretazione d'urgenza il modo quasi ordinario di produzione normativa⁹¹. La naturale conseguenza di questo ap-

⁸⁶ Secondo i dati raccolti dall'Istituto Censis, per esempio, nei soli primi otto mesi del 2018 ci sono state 2.977 denunce per violenze sessuali, 10.204 per maltrattamenti in famiglia, 8.718, denunce per percosse, nonché 8.414 per atti persecutori. Il quadro risulta però evidentemente parziale, perché le denunce rappresentano appunto le denunce e non necessariamente le violenze agite contro le donne. Il rapporto Censis è disponibile presso <http://www.censis.it/sicurezza-e-cittadinanza/donne-ancora-troppe-le-vittime-di-reati-120-omicidi-nell%E2%80%99ultimo-anno-92>.

⁸⁷ Le indagini campionarie svolte dall'ISTAT rispondono a uno dei requisiti della Convenzione di Istanbul, la quale stabilisce che gli Stati firmatari devono misurare, possibilmente ad intervalli regolari, l'impatto delle azioni di governo sul fenomeno della violenza di genere. La prossima rilevazione verrà svolta nel 2019.

⁸⁸ Nel 2015 l'ISTAT ha pubblicato lo studio "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia", con dati aggiornati al 2014. La rilevazione ha rilevato che 6 milioni 788 mila (31,5%) donne tra i sedici e settant'anni hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita, mentre la percentuale scende al 16,1% in caso di atti persecutori. Il dato generale è leggermente in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente del 2006, ma, allo stesso tempo, gli episodi di violenza sono più gravi. Le donne che hanno temuto per la propria vita sono passate infatti dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014.

⁸⁹ Sul corto circuito tra la rappresentazione mediatica della violenza, il condizionamento delle coscienze e i possibili effetti esiziali sulla politica-criminale, si vedano F. Schiaffo, *Le minime ragioni della legislazione penale simbolica: la criminalità mediata*, in *Critica del diritto*, 2010, 1-3, pp. 127 ss.; M. Loporcaro, *Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani*, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 28 ss.; T. Padovani, *Informazione e giustizia penale*, in *Diritto penale e processo*, 2008, 14, 6, pp. 689-692.

⁹⁰ S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987.

⁹¹ Un modo di produzione censurabile anche in ragione della constatazione che alcuni documenti normativi accostano e trattano contenuti tra sé inconferenti, dando vita a vere e proprie miscellanee. Solo per fare un esempio, la c.d. legge contro il

proccio è stata una sequela di “legge-manifesto”⁹² dagli annunci tonitruanti, ma dalla bassa intensità speculativa, in luogo di riforme veramente ponderate. È vero che alcune delle modifiche introdotte sono state rese necessarie dall’adeguamento del nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nei referenti internazionali ed eurounitari; allo stesso tempo, però, non si può non osservare che le pre-vigenti norme penali coprivano la quasi totalità delle esigenze sanzionatorie, anche alla luce della più recente interpretazione pretoria. Si pensi, ad esempio, al delitto *ex art. 582 c.p.*, da cui si sono distinte prima le pratiche di mutilazione genitale e poi le lesioni al volto, quando entrambe potevano essere facilmente ricomprese nella fattispecie di lesioni personali. Ed è noto come la proliferazione di fattispecie identiche, a dispetto delle roboanti dichiarazioni del mondo politico, non solo non hanno effetti taumaturgici, ma anzi ingenerano la complicazione della c.d. tipicità doppia o plurima, con inevitabile e conseguente caduta di effettività dell’azione penale *ex art. 112 Cost.*

I problemi non finiscono tuttavia qui. Basti richiamare la serie di modifiche – tra sé contraddittorie – che ha attraversato la circostanza aggravante del delitto di maltrattamenti, con tutto ciò che ne può risultare in termini di retroattività dell’*abolitio criminis*. Così come resta tutt’altro che inappuntabile l’incremento iperbolico dell’entità delle sanzioni, visto che ha fatto saltare in più punti le proporzioni delle scale edittali⁹³. Né appare invero sotto una luce migliore il rinnovato strumentario processuale. Sarà qui sufficiente richiamare l’estensione dell’istituto precautelare dell’arresto in flagranza di reato sia al delitto di maltrattamenti che a quello di atti persecutori, introdotto nel 2013. Non vi è dubbio che l’intento – commendevole – fosse di apprestare una difesa più incisiva delle vittime di questi reati, ma non si è tenuto conto che si tratta di due delitti per loro natura abituali⁹⁴ e per i quali, dunque, la condizione di flagranza appare di difficile configurabilità⁹⁵. Critiche simili possono anche essere mosse all’istituzione di corsie preferenziali per i processi di alcuni reati (c.d. codice rosso), che, oltre ai profili problematici di fattibilità, dimentica – colpevolmente – i tanti casi di denegata giustizia dovuti alle lungaggini di una macchina processuale in perenne crisi di organico.

Sembra doversi concludere che, pur nella commendevolezza delle intenzioni, almeno in parte tese alla maggiore tutela delle fasce deboli e soprattutto delle donne vittima di reato, il legislatore, di qualsiasi colore politico, si è lasciato trascinare dal populismo penale, «finalizzato precipuamente all’imbonimento, alla rassicurazione vacua, quando non alla diseducazione»⁹⁶. Se è vero, tuttavia, che la violenza contro le donne non è un fenomeno occasionale, ma sistemico e culturale, sarebbe stato allora forse più opportuno un ripensamento organico e una complessiva riforma dell’ordinamento anziché un uso emergenziale e intimidativo-deterrente del diritto penale. Non si intende qui negare che il

femminicidio del 2013 si occupa anche di: norme in materia di disposizioni anti-tav, furto di componenti metalliche sottratto agli erogatori di energia e altri servizi, sicurezza dei fuochi pirotecnici, interventi a favore della montagna, riduzione delle forze armate, contrasto al cyberbullismo, uniforme e bandiera della protezione civile, nonché di gestione commissariale delle Province.

- 92 Così le definisce M. Graziosi, *Femminicidio: i rischi delle leggi-manifesto*, in *Studi sulla questione criminale*, 2013, 2, pp. 7-12.
- 93 Si consideri, per esempio, che l’attuale regime sanzionatorio in tema di maltrattamenti punisce una lesione gravissima con una pena che ormai raggiunge se non supera quella prevista rispetto l’omicidio preterintenzionale.
- 94 A ciò si aggiunge, per il solo delitto di atti persecutori, che si tratta di un reato punibile a querela della persona, potendosi dunque procedere all’arresto obbligatorio solo e soltanto nei modi e nei limiti sanciti dall’art. 380, comma 3, c.p.p.
- 95 Risulta infatti complesso, per la polizia giudiziaria, qualificare come riferibile per esempio ai maltrattamenti solo l’ultimo episodio percepito, se non attraverso elementi provenienti da terze persone e quindi, in ultima analisi, non sulla diretta percezione dei fatti di chi opera l’arresto.
- 96 T. Padovani, *Sicurezza pubblica: quel collasso dei codici “figlio della rincorsa all’ultima emergenza*, in *Guida al diritto*, 2013, 36, pp. 10-11, e in particolare p. 10.

diritto penale possa e debba giocare un ruolo da protagonista, ma purché ciò non derubrichi la violenza contro le donne a mero problema di ordine pubblico e siano pertanto accompagnate da soluzioni multiagenziali e strutturali volte a rimuovere le radici sociali e culturali all'origine della violenza.

Per quel che qui più rileva, occorre comunque chiedersi se lo “zibaldone della deterrenza”⁹⁷ redatto negli ultimi vent'anni punisca o meno il femminicidio, secondo l'accezione presentata nell'introduzione. L'ordinamento penale italiano riconosce e punisce l'omicidio doloso di una donna con un movente di genere? Orbene, alcune delle innovazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente potrebbero richiamare, a prima vista, una siffatta *mens rea*. È il caso, per esempio, delle nuove fattispecie di omicidio aggravato in occasione o successivamente alla perpetrazione di altri delitti – violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori – che più di altri sono percepiti come la cornice del femminicidio e ne sono in effetti spesso l'anticamera; o anche dell'ampliamento della circostanza aggravante dell'uxoricidio alla parte dell'unione civile, nonché al partner di una relazione sentimentale presente o pregressa⁹⁸. A uno sguardo più attento, tuttavia, ci si accorge che l'intervento normativo ha riguardato i c.d. “femminicidi intimi”⁹⁹, cioè le sole condotte che possono essere ricomprese nell'ambito di protezione della famiglia (di diritto o di fatto). La donna, quindi, beneficia delle nuove misure solo di riflesso rispetto a quest'ultima; così che l'omicidio di una donna nubile o non legata affettivamente a qualcuno ovvero senza figli appare come un fatto meno grave. Al contrario, la nozione di femminicidio abbraccia un insieme più ampio di soggetti, poiché non solo le mogli (o le conviventi) hanno il triste privilegio di essere vittima di questi delitti e non solo i mariti (o i conviventi) ne sono i potenziali autori e viceversa.

Sembra quindi doversi concludere che, nonostante l'erroneo convincimento generato dalla c.d. legge contro il femminicidio nel 2013, non esiste in Italia uno specifico titolo delittuoso, autonomo o sotto forma di circostanza aggravante, che punisca chiunque provochi la morte di una donna a causa

⁹⁷ L'espressione è di E. Lo Monte, *Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. In l. n. 119/13, in tema di “femminicidio”, cit., p. 4.*

⁹⁸ Sotto questo profilo l'Italia segue il sentiero già tracciato da alcuni paesi latinoamericani. Il Codice penale cileno, per esempio, stabilisce che: «El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio» [Colui che, conoscendo i rapporti che li legano, uccide il padre, la madre o il figlio, qualsiasi altro dei suoi ascendenti o discendenti o chi è o è stato il coniuge o il convivente, sarà punito, come parricida, con la pena della della reclusione nella misura massima dell'ergastolo. Se la vittima del crimine descritto nel comma precedente è o è stata la moglie o la collega dell'autore, il crimine avrà il nome di femminicidio] (art. 390). Similmente il Codice penale del Perù recita che: «El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años [...]. Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de femicidio» [Chiunque uccida consapevolmente l'ascendente, il discendente naturale o adottivo, chi è o è stato il coniuge, il partner ovvero colui con il quale si ha o si ha avuto una relazione analoga, verrà punito con una pena privativa della libertà personale non inferiore ai quindici anni [...]. Se la vittima del crimine descritto è o è stata la moglie o la collega dell'autore ovvero è stata a lui legata da una relazione analoga, il crimine avrà il nome di femminicidio] (art. 107). Per una disamina della fattispecie cilena, si veda E. Corn., *Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013.

⁹⁹ E. Corn., *Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena*, cit., p. 12, ripresa da A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., p. 42.

della sua condizione di donna¹⁰⁰. Nessuna norma incriminatrice contiene oggi discriminazioni di sesso relative al soggetto attivo o passivo della violenza, fatta forse eccezione per l'infanticidio e l'interruzione di gravidanza¹⁰¹, nonché l'aggravante ex art. 61, n. 11, quinquies c.p. Si tratta invero di una lacuna assiologica non priva di una sua logica interna e che può essere convincentemente argomentata in punto di diritto. Sotto un primo profilo, una tutela penale speciale delle donne potrebbe dar adito a seri dubbi di ragionevolezza ex art. 3 Cost., stante la conseguente disparità di trattamento rispetto all'uomo vittima di violenza con lo stesso movente. Ciò vale a maggior ragione se si considera che il bene giuridico tutelato è il diritto alla vita, difficilmente assoggettabile a gradazioni sulla base del sesso del soggetto. Sotto un secondo profilo, una tipizzazione siffatta corroborerebbe lo stereotipo socioculturale che vede gli uomini come i soli autori delle violenze e le donne come i soggetti eternamente deboli da difendere dalla violenza maschile. Infine, la locuzione "movente di genere" (o "per il fatto di essere donna") abbraccia un ampio ventaglio di fattori psicologici e finalità soggettive, risultando pertanto di difficile definizione e accertamento. In virtù di questo tritico di ragioni, l'agire del nomoteta italiano, che ha garantito la tassatività e determinatezza della fattispecie ancorandola al contesto familiare, può allora non apparire così peregrino. Eppure, la soluzione non soddisfa del tutto, sia perché lascia fuori una costellazione di condotte violente extrafamiliari, sia perché non dà adeguata soddisfazione al femminicidio come fatto sociale anziché come lesivo dei soli beni giuridici individuali.

4. Dalla formula "mista" al crimine d'odio

Un esempio dei rischi testé denunciati lo si può osservare nella redazione dell'art. 80, comma 11, del Codice penale argentino¹⁰², con il quale si è tentato di reprimere il femminicidio inteso come l'esternalizzazione e l'estremizzazione di disuguali relazioni di potere tra uomini e donne. Così, mentre l'omicidio doloso "semplice" è punito con la reclusione da otto a venticinque anni, è condannato invece all'ergastolo chi uccide «una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediar violencia de género» [una donna quando l'atto è perpetrato da un uomo e mediante violenza di genere]. È irrefragabile che qui la norma punisca l'omicidio doloso di una donna da parte di un uomo, ma è anche il suo principale difetto. Si finisce infatti per irrigidire i soggetti della fattispecie, dovendo necessariamente essere il soggetto attivo un uomo e quello passivo una donna. I problemi non si esauriscono però qua e per due ragioni che si sostengono a vicenda. La prima è che la circostanza oggettiva determinante la punibilità aggravata è di difficile interpretazione: l'omicidio deve avvenire in un contesto di violenza di genere, ma con quali criteri individuarlo? La seconda ragione sta nell'elemento soggettivo, di non facile valutazione. Qui il dolo sembra infatti richiedere la conoscenza e la volontà dell'autore del reato di realizzare le circostanze di tipo oggettivo e quindi non solo di uccidere una

¹⁰⁰ Fa parziale eccezione la giurisprudenza, come dimostra Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 9 aprile 2013, n. 34016.

¹⁰¹ D'altronde nessuno dei ben dieci articoli (artt. 32-41) contenenti obblighi di penalizzazione della Convenzione di Istanbul contempla la fattispecie di femminicidio. Anche l'art. 46, rubricato circostanze aggravanti, si applica solo alle fattispecie cui si riferisce la Convenzione stessa, tra le quali non è compreso l'omicidio.

¹⁰² Per un approfondimento dell'approccio dello Stato dell'Argentina alla violenza contro le donne, si veda G.A. Arocena, *La incorporación de los discursos de género en la tipificación legal del homicidio en el derecho argentino*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2014.

donna, ma anche di farlo in un contesto di violenza di genere, con le difficoltà definitorie già evidenziate.

Se non si vuole, tuttavia, attribuire rilievo solo alla relazione tra soggetto attivo e passivo (coniugale, di convivenza o semplicemente affettiva), ma anche alle motivazioni soggettive dell'autore della violenza, quali vie rimangono da percorrere per garantire comunque la determinatezza e la tassatività della fattispecie? Orbene, un esempio lo si può forse trovare nella formula di femminicidio introdotta nel Codice penale dalla Repubblica del Guatemala già nel 2008 e che vale la pena citare per intero:

“Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
- b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.
- c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
- d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
- e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
- f) Por misoginia.
- g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
- h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal.

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva¹⁰³.

[Commette il delitto di femicidio chi, nell'ambito di rapporti di potere diseguali tra uomini e donne, uccide una donna per il suo essere donna, in una delle seguenti circostanze:

- a) Avere preteso senza successo di stabilire o ripristinare una relazione di coppia o di intimità con la vittima.
- b) Avere nel momento in cui si perpetua il fatto, o aver avuto in passato, rapporti familiari, coniugali, di convivenza, intimità o corteggiamento, amicizia, compagnia o un rapporto di lavoro con la vittima.
- c) A seguito di ripetuti atti di violenza contro la vittima.
- d) A seguito di riti di gruppo con o senza armi, di qualsiasi tipo.
- e) Con disprezzo del corpo della vittima per soddisfare i propri istinti sessuali, o commettendo atti di mutilazione genitale o qualsiasi altro tipo di mutilazione.
- f) Per misoginia.
- g) Quando il delitto è commesso in presenza delle figlie o dei figli della vittima.
- h) In presenza di una qualsiasi delle circostanze qualificanti di cui all'articolo 132 del codice penale.

La persona responsabile del delitto sarà punita con la reclusione da venticinque a cinquant'anni e per nessun motivo potrà essere concessa una riduzione di pena. Le persone condannate per aver commesso questo delitto non potranno beneficiare di alcuna misura sostitutiva].”

Si tratta, a ben vedere, di una soluzione che è possibile definire come “mista”¹⁰⁴. Da un lato, infatti, si sceglie di normare il reato di femminicidio e contestualmente lo si definisce come l'uccisione di una donna a causa della sua condizione di donna nel contesto di diseguali relazioni di potere, dando

¹⁰³ Art. 6, Decreto del Congreso de la Republica de Guatemala, 2 maggio 2008, n. 22.

¹⁰⁴ Così A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., p. 43.

quindi adito alla supposizione che si voglia prendere in considerazione il movente dell'aggressore; dall'altro, però, lo si perimetra all'interno di alcune circostanze, identificate tramite un elenco tassativo e pertanto non derogabile dal giudice, dove il movente di genere è forse supposto, ma certo non necessario ai fini della configurabilità della fattispecie. La differenziazione tra omicidio e femminicidio si riduce così a essere una contrapposizione di tipo oggettivo mascherata da una iniziale velo di connotazione soggettivo-psicologica.

Scartata anche questa soluzione, percorribile ma ancora una volta non pienamente soddisfacente, conviene tornare indietro all'ordinamento argentino, sebbene ad un altro alinea dell'art. 80, il quarto. Si tratta ancora di una circostanza aggravante del delitto di omicidio, ma per «*placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión*» [«piacere, avidità, odio razziale, orientamento religioso, di genere o sessuale, identità di genere o sua espressione»]. Qui la punibilità aggravata è determinata interamente da un altro elemento soggettivo distinto dal semplice dolo e, nello specifico, dall'«odio di genere» (oltre che dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o dell'espressione della sua identità di genere). Tale «odio» esiste quando l'aggressore uccide la vittima a causa del suo genere di appartenenza, senza altre specificazioni sul sesso del soggetto attivo o passivo. Commette pertanto un omicidio aggravato dall'odio di genere chiunque privi della vita un terzo perché guidato da sentimenti misogini o misantropi, senza altre qualificazioni. Sorvolando sull'opportunità di conservare nel Codice argentino due circostanze aggravanti in larga parte sovrapponibili (anche in termini di sanzione), non si può non osservare che quest'ultima tecnica legislativa si mostra più felice delle due precedenti. Ad esempio, considera la violenza contro le donne come *species* del più ampio *genus* della violenza di genere, così evitando di trattare diversamente uomini e donne e con buona pace del principio di uguaglianza. In secondo luogo, non costringe uomini e donne dentro insostenibili stereotipi¹⁰⁵, potendo essere entrambi autori o vittima del reato. In terzo e ultimo luogo, riesce a dare rilievo alla violenza contro le donne come fatto di origine e di impatto sociale. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si noti infatti che la seconda soluzione argentina rientra a pieno titolo nel paradigma dei c.d. crimini d'odio¹⁰⁶, ossia si tratta una norma penale che valorizza l'aspetto discriminatorio e le ricadute comunitarie del gesto violento, donde l'aggravio di pena. L'azione delittuosa del crimine d'odio ha infatti come obiettivo non soltanto procurare un danno alla persona, ma anche annientarne l'identità, così veicolando un chiaro messaggio minatorio a tutto il gruppo sociale di riferimento. Si potrebbe anzi affermare che è l'intento discriminatorio e il rancore che l'aggressore nutre verso l'appartenenza sociale della vittima a essere la ragione stessa del crimine.

La gran parte delle normative sui reati ispirati dall'odio – inclusa quella italiana – prevede un *numerus clausus* di caratteristiche protette, tra cui non sempre è presente il genere. La presenza di quest'ultimo fattore, con buona pace del nomoteta argentino, è difatti tutt'altro che scontata, ma anzi solleva alcune potenziali obiezioni. Si afferma infatti spesso, nella letteratura specialistica¹⁰⁷, che la ra-

¹⁰⁵ Per una riflessione sul ruolo nel diritto in relazione alla creazione e al mantenimento degli stereotipi di genere, si veda P. Parolari, *Stereotipi di genere, discriminazione contro le donne e vulnerabilità come disempowerment*, in *About Gender*, 2019, 8, 15, pp. 90-117.

¹⁰⁶ In generale, si riscontrano due tipologie di interventi legislativi legati a crimini d'odio. Il primo li sanziona attraverso fattispecie di reato autonome (come nell'ordinamento argentino), mentre il secondo ricorre a circostanze aggravanti generiche (comuni o speciali). In entrambi i casi, la norma prevede una pena più grave rispetto a quella prevista dall'ordinamento per l'identico fatto privo delle motivazioni basate sul pregiudizio. Per una disamina dettagliata dei modelli di legislazione sui crimini d'odio, si veda ODIHR, *Hate Crime Laws: A Practical Guide*, Varsavia, 2009.

¹⁰⁷ Trascurato dalla dottrina italiana, il tema è stato talvolta affrontato da quella straniera, in particolare inglese o statunitense. Si vedano per esempio A.K. Gill, H. Mason-Bish, *Addressing violence against women as a form of hate crime: limitations and pos-*

tio dietro a una fattispecie a sanzione dei crimini d'odio stia nella tutela di una minoranza (etnica, razziale, religiosa, ecc.) rispetto all'odio ideologico dell'aggressore, di solito appartenente al gruppo sociale maggioritario. Le donne, al contrario, rappresentano metà della popolazione. Oppure, si osserva che uno degli indicatori classici utilizzati in giudizio per dimostrare la motivazione d'odio sia l'assenza di qualsiasi connessione tra soggetto attivo e passivo del reato, mentre gran parte della violenza contro le donne avviene all'interno di relazioni sentimentali correnti o esaurite. Oppure si nota ancora che il femminicidio non trova la sua origine nell'odio contro le donne, ma in altri motivi, quali il desiderio di possesso e di controllo, risultando il profilo di genere solo accidentale.

Si tratta, tuttavia, di argomentazioni capziose, che è possibile controvertere. È vero che in nessun caso le donne possono dirsi una minoranza; ma si dimentica la lunga e documentata storia di vessazioni, discriminazioni e violenze subite, che evidentemente prosegue ancora oggi. Il genere potrebbe anzi essere considerato un fattore d'odio, perché tutte le donne patiscono gli effetti terrorizzanti – Russel e Redford lo chiamavano «antifemale terror» – del crimine d'odio perpetrato contro una di loro. Come quando, per esempio, avviene un episodio di violenza efferata e tutte le donne del quartiere iniziano a temere per la propria sicurezza. Così come è vero che, di solito, aggressore e vittima non hanno avuto contatti precedenti all'episodio di violenza e che questo può contribuire a rilevare il movente d'odio, ma non è nemmeno una *conditio sine qua non*, stante che anche il vicino di casa o il collega di lavoro ne può senza dubbio essere fatto oggetto¹⁰⁸. Vi sono, al contrario, molti indicatori in comune. È il caso della reiterazione e della serialità della violenza o ancora l'uso di epiteti ingiuriosi che prendono di mira la caratteristica identitaria della vittima, considerati un segno distintivo dei crimini d'odio.

Quanto all'ultima obiezione, si tratta una raffinata rielaborazione della narrativa "l'ho uccisa, perché l'amavo troppo". Soltanto un approccio superficiale al problema potrebbe far credere che dietro al desiderio di potere e controllo sul corpo femminile possa esserci un sentimento amoroso. Piuttosto, tale motivazione è solo l'epifania di una più profonda misoginia, che impedisce di accettare l'esistenza di un soggetto femminile libero e autodeterminantesi. Come i crimini di odio di matrice etnico-razziale, in cui la violenza è usata per vendicarsi di un intero gruppo sociale, la violenza di genere può essere interpretata come mezzo per preservare e rafforzare il dominio maschile, da un lato, e la subordinazione femminile, dall'altro. Va semmai osservato che l'odio di genere resta una motivazione di arduo accertamento, ma non diversamente per esempio dall'omofobia, per cui si sono da tempo individuati degli specifici e validi indicatori¹⁰⁹.

sibilities, in *Feminist Review*, 2013, 105, pp. 1-20; M. Angelari, *Hate crime statutes: a promising tool for fighting violence against women*, in *American University Journal of Gender, Social Policy and the Law*, 1994, 2, 1, pp. 63-105; K. Chen, *Including gender in bias crime statutes*, in *William and Mary Journal of Women and the Law*, 1997, 3, 1, pp. 277-328; B. McPhail, *Gender-bias hate crimes: a review*, in *Hate and Bias Crime*, N. Perry (a cura di), New York, Routledge, 2002, pp. 261-280; B. McPhail, D. Di Nitto, *Prosecutorial perspectives on gender-bias hate crimes*, in *Violence Against Women*, 2005, 11, 9, pp. 1162-1185. Per un contributo in lingua tedesca, si veda invece L. Steinl, *Hasskriminalität und geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen: Eine Einführung aus strafrechtlicher Perspektive* in *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 2019, 38, pp. 179-207.

¹⁰⁸ Si pensi, per esempio, al riconoscimento dell'aggravante razziale nella condanna a un anno e sei mesi comminata al senatore Roberto Calderoli, reo di aver dato dell'orango all'ex ministra del governo Letta, Cecile Kyenge, nel luglio 2013 alla festa della Lega Nord di Treviglio.

¹⁰⁹ Si considera, per esempio, indicatore di un movente omofobico: se il reato è commesso vicino alla sede o al luogo di ritrovo di una comunità LGBT (locali notturni, bar, centri sociali); se la vittima è un/un'attivista LGBT o ha partecipato ad attività di promozione dei diritti delle persone LGBT all'epoca dei fatti; se il reato è accompagnato dall'uso di un linguaggio omofobico, offese o umiliazioni verbali prima o durante l'aggressione fisica; se la vittima era in compagnia di un partner dello

5. Conclusioni

Tra le varie soluzioni affrontate, la lotta al femminicidio attraverso il paradigma dei crimini d'odio appare certamente una delle più suggestive, ma la materia è troppo nuova perché si possa dare un giudizio definitivo¹¹⁰. Per ora si può osservare che il nostro ordinamento conosce da tempo i crimini d'odio, che anzi hanno recentemente ricevuto una valorizzazione sistematica. Originariamente contenuti nelle l. 13 ottobre 1975, n. 654¹¹¹ e 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Mancino-Reale) e pertanto all'interno della legislazione speciale penale, la Riforma Orlando del 2018¹¹² li ha fatti confluire nel Libro II, Titolo XII, Capo III, del Codice penale, rubricandoli come "Dei delitti contro l'eguaglianza" (604-bis¹¹³ e ter). In particolare, l'art. 604-ter contiene una circostanza aggravante speciale per tutti i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. Tale aggravante gode inoltre di una disciplina derogatoria in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, prevalendo sopra queste ultime.

Da tempo si discute di una revisione di questa disposizione, al fine di ampliarne le caratteristiche protette¹¹⁴. Certo è che l'allargamento dell'art. 604-ter al genere, potrebbe, in una prospettiva *de iure condendo*, essere funzionale ad un uso più ordinato dello strumento repressivo, almeno sotto il profilo sostanziale. A differenza della circostanza aggravante argentina, quella italiana è generica, applicandosi pertanto a tutti i reati¹¹⁵. Ciò permetterebbe di sanzionare, con una pena aumentata fino alla metà e senza il bilanciamento delle attenuanti, non soltanto il femminicidio *strictu sensu*, ma anche quell'ampio ventaglio di comportamenti criminosi, dentro e fuori la famiglia, che ne sono spesso le avvisaglie. Ecco che allora si potrebbero punire più severamente le lesioni personali che hanno ad oggetto i genitali femminili o il volto della vittima senza moltiplicare all'infinito le fattispecie o in generale inasprire le sanzioni di tutti quei delitti dove il soggetto attivo aggredisce una donna perché donna, recuperando al contempo il principio di proporzionalità, da un lato, e salvando la tassatività e determinatezza della fattispecie, dall'altro.

stesso sesso; ecc. Per un approfondimento si vedano i materiali disponibili sul sito www.lgbthatecrime.eu o quelli pubblicati da ODIHR (www.osce.org/odihhr).

- 110 Per esempio, soltanto ventuno Stati dei cinquantasette partecipanti dell'OSCE includono il sesso, il genere e l'identità di genere come caratteristiche protette ai sensi della loro legislazione sui reati ispirati dall'odio.
- 111 Per completezza, si ricorda che già la l. 16 giugno 2016, n. 115, aveva modificato il testo della legge, introducendo, all'interno dell'art. 3, un nuovo comma 3-bis (poi integrato dalla l. 20 novembre 2016, n. 167) che prevede un inasprimento di pena quando l'istigazione o l'incitamento riguardino la negazione, la grave minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale agli artt. 6, 7, e 8.
- 112 Art. 8, D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2018, n. 68, e attuativo della delega contenuta nell'art. 1, comma 85, lett. q), l. 23 giugno 2017, n. 103.
- 113 L'art. 604-bis punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (c.d. discorsi d'odio), che si intende però lasciare fuori della discussione, in quanto pone problemi aggiuntivi legati alla libertà di manifestazione di pensiero.
- 114 Per esempio, il 19 settembre 2013, dopo lungo e acceso dibattito la Camera dei deputati aveva per esempio approvato una novella volta ad includere l'orientamento sessuale, poi arenatasi in Senato prima della fine legislatura.
- 115 Salvo quelli puniti con l'ergastolo, per ovvi motivi.